

**INDENNITA' TREDICESIMA MENSILITA' – ULTERIORI
CHIARIMENTI****CIRCOLARE
PAGHE****N. 11/2024**

Circolari precedenti:

*N. 10 – Promemoria –
fringe benefit con soglie
ad € 1.000,00 ed €
2.000,00*

*N. 9 – Indennità
tredicesima mensilità
(Bonus Natale)*

*N. 8 – Patente a crediti
in formato digitale dal 1°
novembre 2024: ulteriori
chiarimenti*

*N. 7 – Manuale
operativo istanza
patente a crediti*

*N. 6 – Patente a crediti
dal 1° ottobre 2024:
ulteriori chiarimenti*

*N. 5 – Patente a crediti
dal 1° ottobre 2024*

*N. 4 – Fringe benefit con
soglie a € 1.000,00 e €
2.000,00*

*N.3 – Sgravio
contributivo lavoratrici
madi*

*N.2 – Presentazione
all'Inail della domanda
per la riduzione del tasso
medio di tariffa per
prevenzione*

*N.1 – Premio Inail:
autocertificazione
aziende artigiane*

...

Tutte le circolari sono
disponibili sul sito
www.studiovitali.it
nella sezione NOTIZIE

1. Premessa

Diamo seguito alla precedente circolare n. 9/2024 per effetto di alcune recenti novità introdotte dal Decreto Legge 167/2024 e conseguenti aggiornamenti ministeriali relativi all'erogazione dell'indennità tredicesima mensilità (d'ora in avanti "Bonus Natale").

2. Novità del Decreto Legge n. 167/2024

L'art. 2 del Decreto Legge n. 167/2024 ha apportato delle variazioni/integrazioni al Decreto Legge n. 113/2024, successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024.

La **variazione** ha riguardato il concetto di **carico familiare**: il bonus **spetta** al lavoratore dipendente con almeno un figlio a carico (**sono dunque stati eliminati il requisito del coniuge a carico e il concetto di nucleo monogenitoriale**).

L'**integrazione** ha riguardato, invece, la spettanza del Bonus all'interno del nucleo familiare:

- *"L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità".*

Più semplicemente, con questa integrazione normativa il Bonus viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare.

3. Riepilogo dei requisiti

Di seguito vengono elencati i requisiti, aggiornati con le ultime novità, che il lavoratore dipendente deve possedere per poter fruire del Bonus Natale.

3.1 Limite di reddito

Il lavoratore deve aver percepito nel periodo d'imposta 2024 un reddito complessivo non superiore ad € 28.000,00. Nella nozione di reddito complessivo rientrano tutti i redditi percepiti dal lavoratore dipendente (es.

reddito da affitto assoggettato a cedolare secca, redditi soggetti a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario ecc.), fatta eccezione per l'abitazione principale.

3.2 Carico familiare

Il lavoratore, come sopra riportato, deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovi nella condizione di essere fiscalmente a carico. E' considerato fiscalmente a carico il figlio che abbia redditi non superiori ad € 2.840,51, elevati ad € 4.000,00 nel caso in cui il figlio abbia un'età inferiore a 24 anni.

3.3 Capienza di imposta

Il reddito percepito dal lavoratore nel periodo d'imposta 2024 deve produrre un'imposta lorda superiore alla detrazione per reddito di lavoro dipendente. Significa, dunque, che il lavoratore deve avere un reddito di lavoro dipendente, o la sommatoria di più redditi di lavoro dipendente, in misura superiore alla "no tax area", pari ad € 8.500,00.

Verificato il possesso di tutti e tre i requisiti, il lavoratore dipendente, prestando attenzione al divieto di cumulo dell'indennità di cui al punto successivo, ha diritto di richiedere il Bonus Natale al proprio datore di lavoro.

4. Nucleo familiare – divieto di cumulabilità

Il Decreto Legge n. 167/2024 prevede che, **all'interno di un medesimo nucleo familiare**, il **Bonus Natale possa essere percepito una sola volta**. Il lavoratore dipendente, coniugato o convivente, non può beneficiare del Bonus Natale se l'altro coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, oppure il convivente, siano beneficiari della medesima indennità.

Per convivenza si intendono quelle situazioni in cui due persone, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, **il cui status sia regolarmente dichiarato all'anagrafe e risulti dallo stato di famiglia**.

Ne consegue che, il lavoratore, prima di presentare domanda di erogazione del Bonus, al fine di rispettare il divieto di cumulabilità, deve preliminarmente mettersi d'accordo con l'altra persona con lui convivente per stabilire chi dei due farà domanda dell'indennità.

4.1 Eccezione al divieto di cumulabilità

L'unica eccezione al divieto di cumulabilità all'interno di un nucleo familiare, sono i conviventi non dichiarati. E' il caso di due persone che convivono senza aver comunicato il loro status. La conseguenza è che, **in caso di conviventi non dichiarati**, il bonus possa essere erogato due volte allo stesso nucleo familiare.

5. Casi particolari

Per particolari casistiche di lavoratori che non percepiscono la tredicesima mensilità (ad es. edili, agricoli ecc.) oppure che la percepiscono tutti i mesi sotto forma di rateo mensile (es. intermittenti), ad oggi, non vi è alcuna disciplina in merito al loro trattamento.

6. Modalità operative

Lo Studio provvederà a breve a trasmettere via mail, a ciascuno dei Sig.ri Clienti, l'autodichiarazione da consegnare ai propri dipendenti affinché possano compilarla con i dati richiesti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sondrio, 22 novembre 2024

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI